

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1870

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VITI, FINCATO, CARELLI, BIANCHI, CASATI,
CASTAGNETTI PIERLUIGI**

Presentata il 12 novembre 1987

Sistemazione dei presidi idonei della scuola secondaria di primo e secondo grado e norme particolari per i presidi incaricati

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella seduta del 22 ottobre 1987 la settima Commissione cultura della Camera ha espresso parere favorevole al decreto-legge n. 405, con la raccomandazione, tra l'altro, come si legge al punto 5, « di conferire soluzioni adeguate al problema di quanti abbiano conseguito la qualifica di ottimo nell'incarico di Presidenza per almeno un triennio, dall'anno scolastico 1981-1982 e siano in servizio alla data della presentazione del presente decreto ».

Tale raccomandazione scaturisce dall'improrogabile necessità di valorizzare l'esercizio della funzione, che spesso offre maggiori garanzie di una prova concorsuale legata a fattori non del tutto oggettivi.

Del resto, l'incarico di presidenza viene conferito, a domanda, in relazione ai titoli di cultura e di servizio, e alla disponibilità dei posti.

È opportuno, pertanto, offrire la possibilità a quanti hanno esercitato la funzione con competenza, di partecipare a concorsi speciali, riservati a tutti coloro che siano stati incaricati di presiedere per almeno un triennio ed abbiano riportato la qualifica di « ottimo ».

Si tratta, infine, di non creare ulteriori disparità di trattamento tra presidi incaricati che, non avendo maturato il triennio d'incarico alla data fissata dalla legge n. 928 del 1980, non hanno prodotto domanda di partecipazione al concorso riservato, diversamente da quanto

hanno fatto i docenti incaricati degli istituti d'arte e dei licei artistici, per i quali la Commissione cultura nella seduta del 22 ottobre 1987 ha già proposto al punto 4) una sanatoria.

Con la presente proposta s'intende però risolvere con equità e giustizia anche l'annoso problema di tutti coloro che hanno partecipato ai concorsi precedenti e, pur avendo superato le prove scritte e orali, non sono stati dichiarati vincitori, o per carenza di posti o perché le relative graduatorie hanno avuto validità annuale, venendosi a trovare in posizione più svantaggiosa rispetto ad altri, compresi in graduatorie con validità biennale o addirittura triennale, come quelle dell'ultimo concorso.

A ciò si aggiungano le sperequazioni derivanti dalla diversa disponibilità di posti tra ordini di scuola e tipi di presidenza dello stesso ordine di scuola, nonché dalla difformità di valutazione tra un concorso e l'altro e tra una sottocommissione e un'altra nell'ambito dello stesso concorso. Si è perciò verificato che sono stati dichiarati vincitori candidati che hanno avuto la votazione minima richiesta, e sono rimasti soltanto idonei candidati che in altri concorsi avevano riportato una votazione superiore.

Per porre rimedio a tali incongruenze, nella passata legislatura furono presentate diverse proposte di legge, come, per esempio, la n. 187 d'iniziativa dei deputati Fiandrotti, Amodeo, Potì, Diglio del 10 luglio 1983 e la successiva n. 918 d'iniziativa dei deputati Carelli, Galloni presentata il 23 novembre 1983, avente per oggetto: « Sistemazione dei presidi idonei della scuola secondaria di primo e secondo grado ».

Si tratta di un problema di equità e di giustizia alla cui soluzione il potere legislativo non può e non deve sottrarsi, perché la scuola ha bisogno di dirigenti particolarmente preparati o perché hanno dimostrato la loro capacità nell'esercizio della funzione o perché già idonei in precedenti concorsi.

La presente proposta riprende in parte l'articolato di quella presentata dagli onorevoli Carelli e Galloni e prevede, inoltre, che la graduatoria degli idonei compilata ai fini dell'immissione nei ruoli direttivi sia ad esaurimento e che ad esse sia riservato solo il 25 per cento dei posti disponibili all'inizio di ciascun anno scolastico, mentre un altro 25 per cento sarà riservato ai vincitori del concorso riservato ai docenti con incarico di presidenza, fermo restando l'ulteriore 50 per cento da destinarsi ai vincitori dei concorsi ordinari.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a bandire, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, un concorso per soli titoli, distinto per tipi di istituto, riservato a coloro i quali siano stati dichiarati idonei o comunque inclusi in graduatoria di merito per posti di preside nella scuola secondaria di primo e secondo grado e che non appartengano già ai ruoli del personale direttivo.

2. Il Ministro della pubblica istruzione dispone che il concorso di cui al comma 1 sia effettuato sulla base di una ripartizione regionale ed interregionale dei posti, secondo quanto stabilito dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

ART. 2.

1. Le domande per l'inclusione nella graduatoria del concorso di cui all'articolo 1 sono indirizzate al sovrintendente scolastico di non più di due ripartizioni regionali o interregionali.

2. Gli interessati possono chiedere di essere inclusi in non più di tre graduatorie per le quali hanno titolo. Coloro che presentano domanda per l'inclusione in più di una graduatoria devono esprimere una preferenza che tuttavia non è vincolante.

ART. 3.

1. Le graduatorie per il concorso di cui all'articolo 1 sono formate esclusivamente sulla base del punteggio complessivo riportato nel concorso per esami e titoli a posti di preside corrispondente alla graduatoria o alle graduatorie nelle

quali gli interessati chiedono di essere inclusi, sulla base dei titoli di servizio e di cultura conseguiti dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda relativa all'ultimo concorso a cui l'interessato ha partecipato.

2. Sono valutati anche i titoli di servizio conseguiti prima della scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione all'ultimo concorso e non esibiti in quella sede; tali titoli sono esibiti soltanto dietro dichiarazione di responsabilità da parte degli interessati, i quali devono dichiarare di non aver presentato i titoli predetti in sede di concorso. Il Ministro della pubblica istruzione predispone un'apposita tabella di valutazione.

ART. 4.

1. Agli inclusi nella graduatoria del concorso di cui all'articolo 1 è riservato il 25 per cento dei posti di presidenza disponibili all'inizio di ciascun anno scolastico fino all'esaurimento delle graduatorie medesime. L'assegnazione della sede e della presidenza avviene su convocazione degli interessati da parte dell'ufficio regionale o interregionale. In caso di impossibilità a presentarsi, l'assegnazione viene fatta d'ufficio sulla base delle preferenze espresse.

2. Qualora il numero degli idonei di cui ai precedenti articoli sia inferiore al numero dei posti conferibili, la quota residua si aggiungerà a quella riservata ai candidati di cui all'articolo 5.

ART. 5.

1. I docenti che hanno conseguito la qualifica di « ottimo » nell'incarico di Presidenza svolto per almeno un triennio e siano in servizio alla data di approvazione della presente legge, hanno titolo a partecipare ad un concorso riservato a titoli ed esami orali, al quale è riservato il 25 per cento dei posti disponibili ad ogni bando di concorso.

2. Qualora il numero dei candidati di cui al presente articolo sia inferiore al numero dei posti conferibili (25 per cento), la quota residua si aggiungerà a quella riservata ai docenti idonei.

3. I docenti che matureranno il triennio di incarico, con qualifica di « ottimo », in data posteriore all'approvazione della presente legge, hanno titolo a partecipare ad un concorso ad essi riservato alle stesse condizioni di cui al comma 1.

ART. 6.

1. La sede sarà assegnata all'inizio di ciascun anno cui si riferisce la disponibilità dei posti con priorità ai vincitori del concorso ordinario e poi, nel rispetto delle aliquote attribuite, alternativamente, prima agli idonei e, successivamente, ai vincitori del concorso riservato.